



STATUTO

Associazione di promozione sociale

Comitato dei Genitori di Cardano al Campo

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Comitato dei Genitori di Cardano al Campo", di seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2. L'Associazione ha come riferimenti legislativi:
 - il Codice Civile;
 - la Legge n. 383 del 07.12.2000, Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale;
 - la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 1 del 14.02.2008, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, Capo III, Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo.
- 1.3. L'Associazione ha sede legale in Cardano al Campo, Via Garibaldi, n. 71 e può costituire sedi secondarie. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L'eventuale trasferimento della sede principale in un altro Comune comporta modifica statutaria e deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
- 1.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ


- 2.1. L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2.2. L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto; gli eventuali utili non possono essere ripartiti.
- 2.3. È un organo indipendente da ogni movimento politico e confessionale e rispetta i valori sanciti dalla Costituzione Italiana. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
- 2.4. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne e di tutti gli associati, rispettose dei diritti inviolabili della persona. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 2.5. L'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
 - promuovere una sempre più ampia collaborazione fra scuola e famiglia, nell'ambito delle comuni responsabilità educative e nel rispetto dei distinti compiti e funzioni;
 - essere una risorsa culturale, sociale ed etica, punto di riferimento ed organo di collegamento tra famiglie, Amministrazioni Scolastiche e Amministrazione Comunale;

Luigi Lizzero
SB

Edoardo

Lo

- instaurare un dialogo aperto con le componenti dell'istituzione scolastica (Dirigente, Consiglio d'Istituto, Collegio docenti, rappresentanti di classe) e dell'Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessori alla cultura, all'istruzione, ai Servizi Sociali), al fine di individuare le modalità più opportune per collaborare concretamente alle varie iniziative e promuovere una partecipazione ampia, attiva e responsabile;
 - essere portavoce di proposte, esigenze, necessità, problemi;
 - promuovere progetti ed iniziative e realizzare attività che rispondano alle necessità che emergono, utilizzando mezzi e strumenti che limitino la dispersione di risorse e la sovrapposizione di idee;
 - promuovere i valori educativi della scuola ed organizzare iniziative per la sua valorizzazione e difesa;
 - promuovere un clima di comune concordia di intenti e di dialogo fra i vari organismi che si occupano a vario titolo di cultura ed educazione, anche esternamente all'ambito scolastico: Associazioni sportive, Pro-Loco, Oratori, Cooperative Sociali ecc.
- 2.6. A tal fine promuove l'adesione all'Associazione da parte dei genitori degli alunni afferenti alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Cardano al Campo, dei rappresentanti di classe e di almeno un referente per ogni realtà scolastica
- 2.7. Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, rappresentando le istanze dei propri associati nelle sedi istituzionali scolastiche e nei confronti degli enti pubblici e privati si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- organizzare momenti formativi e iniziative ludiche, ricreative, culturali e sportive rivolte a figli e genitori;
 - promuovere iniziative di rilevanza culturale e sociale (eventi pubblici, conferenze, incontri, gruppi di discussione) e progetti che abbiano una ricaduta positiva su educazione e crescita dei figli, o che siano di supporto ai genitori e al corpo docente;
 - ideare, presentare e organizzare corsi post scolastici;
 - partecipare alle assemblee dei genitori convocate presso gli Organi Istituzionali della Direzione Didattica;
 - svolgere attività di collaborazione e informazione con le parti interessate alla gestione diretta e indiretta della scuola e del territorio in cui è inserita;
 - sviluppare l'incontro e l'accoglienza delle famiglie che iniziano a frequentare la scuola;
 - mettere a disposizione della scuola mezzi e/o risorse per la realizzazione di progetti o per sostenere eventuali spese per gli alunni della scuola;
 - contribuire all'acquisto di beni strumentali (LIM, computer, stampanti, attrezzatura video, libri per le biblioteche interne, strumenti musicali, etc.) al fine di migliorare l'attività didattica;
 - contribuire alla sistemazione di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni della scuola al fine di rendere più accoglienti ed efficienti le strutture;
 - organizzare attività promozionali e di raccolta occasionale di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali;
 - promuovere la partecipazione ad iniziative pubbliche coerenti con le finalità dell'Associazione;
 - curare la pubblicazione di articoli rilevanti rispetto alle finalità dell'Associazione sul sito Internet e in formato cartaceo.
- 2.8. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate a titolo personale, volontario, libero e gratuito senza fini di lucro dagli associati, in ragione delle esigenze, disponibilità e competenze personali dichiarate.
- 2.9. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.



Luigi Luzzo









Roberto



- 2.10. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
- 2.11. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 AMMISSIONE DEI SOCI

- 3.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Cardano al Campo ed eventualmente altre persone che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Nella domanda scritta il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego all'utilizzo dei dati personali va motivato.
- 3.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa, entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
- 3.5. La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e viene versato entro il 28 febbraio di ogni anno.
- 3.6. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.
- 3.7. Ci sono quattro categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, sono tenuti al pagamento della quota sociale;
 - Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;
 - Soci onorari: persone che Il Consiglio Direttivo può nominare per aver fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa;
 - Persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata; sono tenuti al pagamento della quota sociale.
- 3.8. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
- 3.9. Il numero di soci possibile è illimitato

 Luigi Lincero  Polina Fara    

Articolo 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1. I soci aderenti all'associazione hanno i seguenti diritti:

- essere informati su progetti, programmi, iniziative con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione (delibere, bilanci, rendiconti e registri);
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- partecipare alle attività dell'Associazione;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni;
- ricorrere in Assemblea, qualora necessario, al voto per delega (il cui uso non è vietato dal presente Statuto secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile), purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo, e purché la delega non venga attribuita ad un membro del Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati per le spese eventualmente sostenute per le attività prestate all'interno dell'Associazione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4.2. I soci aderenti all'associazione hanno i seguenti doveri:

- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- comportarsi, verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, con spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 5.1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 5.2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5.3. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 5.4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
- 5.5. L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera Raccomandata A/R al Consiglio Direttivo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

SB LA Le Luigi L'ero * Lohua fere A Q

- 5.6. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.
- 5.7. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.
- 5.8. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione della quota associativa ed altri eventuali contributi versati all'Associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 6 GLI ORGANI SOCIALI

- 6.1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.
- 6.2. Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo:
 - Il Tesoriere;
 - Il Segretario.
- 6.3. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Il Collegio dei Garanti.
- 6.4. Possono essere altresì costituiti Gruppi Locali e Commissioni
- 6.5. Tutte le cariche sociali sono elettive, sono assunte e assolte a totale titolo gratuito ed hanno durata di tre anni.



Articolo 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI




- 7.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, costituisce e consente il fondamentale confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
È composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
- 7.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
- 7.3. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
- 7.4. L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante affissione presso la sede dell'Associazione e comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 7.5. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

- 7.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
- 7.7. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 7.8. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda e successive convocazioni, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
- 7.9. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente e il preventivo per l'anno successivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 - deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare annualmente l'importo della quota sociale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 7.10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
- 7.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato all'apertura della seduta. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
- 7.12. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
- 7.13. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di eventuali modifiche dello Statuto, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, devolvendo il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO


- 8.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tre assenze consecutive alle riunioni di Consiglio non giustificate comportano la decadenza automatica della carica di Consigliere.

SB   

- 8.2. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nella prima riunione di Consiglio Direttivo). Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.3. Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e in via straordinaria, su decisione del Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri.
- 8.4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 8.5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - eleggere tra i propri membri il Vice-Presidente; nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - deliberare circa l'ammissione degli associati, le azioni disciplinari nei confronti degli associati, l'esclusione dei soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 5.6 del presente Statuto;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - redigere e presentare all'Assemblea la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta nell'anno (bilancio consuntivo) e la previsione e la programmazione economica per l'anno successivo (bilancio preventivo);
 - redigere e presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
 - sostituire i Consiglieri che hanno presentato dimissione o esclusi per assenze ingiustificate, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Verrà data priorità ad un socio che gravita nella stessa scuola di un consigliere da sostituire, in modo tale che ogni plesso sia adeguatamente rappresentato. In caso la graduatoria fosse esaurita occorrerà convocare un'Assemblea straordinaria.
- 8.6. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 IL PRESIDENTE

- 9.1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio e ne è il suo portavoce ufficiale
- 9.2. Compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 9.3. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
- 9.4. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

The image shows several handwritten signatures in black ink. The first signature is the most prominent and appears to be 'Luigi Lizzero'. To its right are several other signatures, some of which are less legible but appear to be 'Roberto Fano' and others. The signatures are written in a cursive, flowing style.

- 9.5. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.6. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- 9.8. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Articolo 10 IL TESORIERE

- 10.1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- 10.2. Si può prevedere che sia un membro del Consiglio, ma viste le caratteristiche tecniche che deve possedere potrebbe anche essere un semplice socio o addirittura un esterno
- 10.3. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.




Articolo 11 IL SEGRETARIO

- 11.1. Il Segretario è una figura non obbligatoria ma consigliata. È il responsabile dell'archiviazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia.
- 11.2. Si può prevedere che sia un membro del Consiglio ma potrebbe anche essere un semplice socio o un dipendente

Articolo 12 COLLEGIO DEI GARANTI

- 12.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 12.2. Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- 12.3. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 13







COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 13.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 13.2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 13.3. Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 I GRUPPI LOCALI

- 14.1. Al fine di perseguire i fini statutari, l'Associazione promuove altresì la formazione e/o il consolidamento di Gruppi Locali all'interno delle varie realtà scolastiche presenti nel territorio di Cardano, di cui segue un elenco indicativo, non necessariamente esaustivo:
- Asilo Nido Bossi - Via Bellini
 - Asilo Nido Il Seme - Via Verbano
 - Scuola dell'Infanzia Munari - Via S. Francesco (e distaccamento in Via Martiri di Kindù)
 - Scuola dell'Infanzia Porraneo - Via Porraneo
 - Scuola Primaria Ada Negri - Via XX settembre/Via Cervino
 - Scuola Primaria Alessandro Manzoni - Via Martiri di Kindu
 - Scuola Secondaria di 1° grado - Via Carreggia
- 14.2. I Gruppi Locali si occupano di individuare esigenze e problematiche specifiche della propria scuola, proporre all'Associazione iniziative per farvi fronte e realizzarle concretamente
- 14.3. Ogni Gruppo Locale ha un referente che ha il compito di:
- convocare le riunioni del Gruppo
 - organizzare le attività del Gruppo
 - aggiornare il Consiglio Direttivo sull'andamento del plesso e sulle attività del Gruppo
 - riferire al Gruppo le linee programmatiche e le specifiche iniziative dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- 14.4. È auspicabile, ma non obbligatorio, che i referenti dei Gruppi Locali facciano parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione; devono almeno essere soci, essendo portavoce ufficiale dei Gruppi Locali
- 14.5. I membri dei Gruppi Locali non sono eletti e non necessariamente sono Soci, anche se ciò è auspicabile, in particolare per i rappresentanti di classe, come organo fondamentale di collegamento tra Istituzione scolastica e famiglie.

 Luigi Liguori 

Edoardo Tere  



14.6. Ogni Gruppo Locale ha un certo margine di autonomia operativa, purché all'interno delle norme del presente Statuto e delle linee programmatiche dell'Associazione. Il referente di plesso dovrà mettere a conoscenza il Consiglio Direttivo di iniziative specifiche circoscritte al singolo plesso scolastico, chiedendo la tacita approvazione, secondo la regola del silenzio-assenso, entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta, salvo diverse indicazioni e casi di emergenza. In caso uno o più membri del Consiglio Direttivo manifestino perplessità in merito se ne discuterà nella prima riunione utile. In caso non vi siano i tempi per convocare una riunione di Consiglio, il Presidente ha la possibilità di prendere una decisione, consultando i Consiglieri in caso lo ritenga opportuno. Il referente di plesso potrà avere a disposizione una quota per acquisti ordinari, se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, come "sospeso di cassa".

Articolo 15 COMMISSIONI

15.1. Il Consiglio Direttivo può costituire una o più Commissioni per specifiche necessità, alle quali possono essere nominati i genitori interessati, non necessariamente Soci, che abbiano le competenze che occorrono.

Articolo 16 IL PATRIMONIO SOCIALE

16.1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

16.2. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

16.3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura di privati, dello Stato, dell'Unione europea, di organismi internazionali, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione o proveniente da persone e/o enti le cui finalità siano in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione.
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.4. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme speculative.



Luigi Lirero

Roberto Mare

[Signature]

Articolo 17

IL BILANCIO

- 17.1. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) e del preventivo economico finanziario (bilancio preventivo)
- 17.2. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere presentati in Assemblea per la loro approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 17.3. I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
- 17.4. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il 31 dicembre 2015.
- 17.5. Il rendiconto economico finanziario unitamente al preventivo economico finanziario devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea affinché possano essere consultati da ogni associato.
- 17.6. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.
- 17.7. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 18






MODIFICHE STATUTARIE

- 18.1. Le proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
- 18.2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 18.3. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 19

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 19.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata con specifico Ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati convocati in assemblea straordinaria
- 19.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori che deliberano sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 19.3. I beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
- 19.4. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

 Luigi Licero   Adriano Tare  A. L. 

**Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI**

20.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto o nell'eventuale Regolamento interno, si fa riferimento alle normative vigenti, in particolare quelle precisate all'articolo 2.1 del presente Statuto.

Cardano al Campo, li 11.06.2015.



[Signature]
Luigi Lizzero

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio Territoriale di Legnano
Il presente atto è il²⁰.....
originale di quello registrato
il 30/6/2015 al n° 1384
serie

[Signature]

Per delega del Direttore Provinciale
DANIELA PAOLA CAMILLI
Il Funzionario
Donatella Bottini

[Signature]

[Signature]